



CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2026

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000056 DEL 09/06/2026

IL SINDACO

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 30, 1161 e 1164;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare gli articoli dal 5 al 34 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali nonché gli articoli 27 e 28 concernenti l'uso del demanio marittimo;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382"*;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2005 n. 17 *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), secondo cui il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare provvedimenti in materia di sicurezza urbana, incolumità pubblica e pubblica sicurezza;

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.2007) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"* ed in particolare l'art. 2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

Visto il Piano Comunale Spiagge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4643 del 31 ottobre 2013 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2026 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18/05/2026 al n. 52410;

Ritenuto opportuno aggiornare l'Ordinanza di balneazione n. 48/2025 allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono su aree demaniali marittime situate sul territorio comunale;

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Catanzaro.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza di sicurezza balneare n. n. 09/2026 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2 – Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. Prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate e debitamente autorizzate.
3. I concessionari, nell'arco della stagione balneare di cui al punto precedente (1° maggio / 31 ottobre) devono comunque garantire l'apertura delle strutture e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto.

Articolo 3 - Zone di mare riservate alla balneazione

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Catanzaro, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 150 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui **all'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo emanata dalla Guardia Costiera di Soverato**.
2. I concessionari devono attenersi ad ogni ulteriore obbligo di segnalazione di cui alla citata Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2026 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l'Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Articolo 4 - Zone di mare con divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone espressamente indicate nel vigente Piano spiaggia Comunale, e comunque nelle zone del territorio comunale adibite a:

- corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- negli ambiti portuali che comprendono la foce dei fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali e dei collettori di scarico;
- alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- nei corridoi di transito e sosta riservati alle unità di diporto;
- nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
- è permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee dei porti) poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

Articolo 5 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere

1. Nelle spiagge del Comune di Catanzaro è vietato:
 - lasciare natanti e/o unità navali in sosta;
 - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altri tipo di attrezzatura o struttura;
 - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
 - transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati

alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

- praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
 - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a livello tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dall'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione, effettuato con qualsiasi tipo di velivolo, droni compresi, in contrasto con le previsioni normative dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.
 - accendere fuochi;
 - fumare;
 - distendere reti;
 - gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo specifica autorizzazione;
 - esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
 - pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
 - condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani da salvataggio al guinzaglio, fuori dalla disciplina di cui al seguente punto 4.
2. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Settore Gestione del Territorio predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili.
3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale spiagge, consultabile sul sito del Comune all'indirizzo:
<https://old.comune.catanzaro.it/amm-trasparente/pcs-piano-comunale-spiagge/> .

Articolo 6 – Accesso alle spiagge libere con animali da compagnia. Individuazione Bau-beach.

3. Nelle spiagge libere situate in località Giovino, a cento metri circa dall'ultimo stabilimento balneare andando verso Loc. Bellino, in zona indicata da apposita segnaletica, è consentita la permanenza con i cani senza i limiti orari. In ogni caso, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dall'ASP o altra disposizione di legge, l'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
- a. Potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip;
 - b. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - c. I cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
 - d. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;

- e. È interdetto l'accesso ai cani di genere femminile in periodo estrale (c.d. "calore");
 - f. Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare secondo legge, in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;
 - g. Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
 - h. Il proprietario o possessore del cane deve tenere un adeguato comportamento verso il proprio cane, nel rispetto dell'art 18 del "Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali" approvato con D.C.C. n. 137 del 11/10/2021.
 - i. Sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione, lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - i. per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - ii. nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
 - iii. i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti. In mancanza degli stessi quanto raccolto dovrà essere trattenuto dal proprietario e conferito nel contenitore dedicato alle deiezioni di animali, più prossimo;
 - iv. i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni, da esibire a richiesta dell'Autorità;
 - v. dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
 - vi. l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
 - vii. al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.
4. Nelle altre spiagge libere è consentito accedere all'utenza balneare con al seguito i propri animali di compagnia dalle ore 6,00 alle ore 7:30 e dalle ore 19,30 fino al tramonto di ogni giorno, nel rispetto delle regole di cui al precedente punto 1. Gli animali di compagnia dovranno essere sani, dotati di microchip ed abituati alla convivenza con le persone e/o altri animali. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore dell'animale, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.

Articolo 7 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
2. il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
3. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 150 mt dalla battigia di durata inferiore ai 30 giorni;
4. lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;

5. lo svolgimento di attività, arti, mestieri; tali attività, quando autorizzate, devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia;
6. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni. È, altresì, vietato il lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 8- Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Articolo 9 - Norme generali sulle aree pubbliche - Pulizia arenili

5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 34/2002 – Capo VII “Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili”, gli interventi di pulizia degli arenili non dovranno in alcun modo comportare la riduzione della quantità di sabbia e ghiaia presente, né dovrà essere alterata la conformazione morfologica naturale dell'arenile. Il materiale di risulta ottenuto a interventi effettuati dovrà essere regolarmente conferito presso discarica autorizzata.
6. L'eventuale utilizzo dei mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge non potrà essere svolto nelle fasce orarie in cui è consueta la presenza di bagnanti o nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) data la possibile nidificazione in dette aree di tartarughe marine Caretta Caretta.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Articolo 10 - Disciplina delle strutture balneari^[1]

Disposizioni commerciali

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, **per la balneazione**, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (redatto in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi.
4. A cura dei concessionari, all'interno delle aree in concessione, devono essere individuati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0,50 mt.) con indicazione “INGRESSO SPIAGGIA” specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Sistemazione e manutenzione dell'area di concessione e degli specchi acqueei riservati alle attività balneari

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.

6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché di unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso. Il numero degli ombrelloni, da installare, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito.
7. Il concessionario dovrà provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo. Nelle zone più ventose del litorale del Comune di Catanzaro sono permessi sistemi di frangivento realizzati con materiale a norma di legge e da collocare secondo la normativa di legge vigente in materia.
8. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
9. Il concessionario può impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile per il mantenimento ordinario dell'area concessa in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 8.00 e tra le ore 20.00 e le ore 22.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Ufficio.
10. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente alla battigia.
11. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone azzurro), multimateriale: lattine/plastica (bidone o buste gialle), umido (bidone marrone), vetro (bidone verde) nonché di idonei contenitori per i rifiuti individuati come residuo secco (bidone grigio), giusta Ordinanza n. 23 del 27 novembre 2015 del Settore Igiene Ambientale.
12. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile (esercizi della somministrazione e stabilimenti balneari) sono tenuti a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento.
13. I concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare.
14. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
15. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
16. È vietato introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione dell'Ente preposto;

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso le strutture balneari

17. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque garantito.

18. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
 8. numero blu emergenza in mare 1530;
 9. numero unico di emergenza 112;
 10. centralino/sala operativa Guardia costiera 0967/21674;
 11. Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina - tel. 0961/31642;
 12. Via radio, sul canale 16 VHF.

Visibilità degli impianti, accesso al mare

19. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della Legge n. 104/1992. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che verticalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

BANDIERA BLU

20. I concessionari i cui stabilimenti balneari sono situati in Località Giovino, dovranno adottare le misure previste dal programma internazionale "Bandiera blu", secondo le indicazioni fornite dall'Ente.
21. La segnaletica relativa alla "Bandiera blu" dovrà essere correttamente posizionata e mantenuta per tutta la durata dell'esercizio.
22. I concessionari dovranno attuare ogni azione di propria competenza per il mantenimento dell'importante riconoscimento.

Accesso ai cani negli stabilimenti balneari

23. Per la stagione balneare i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà, con le seguenti prescrizioni:
 - apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso ai cani;
 - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, munire l'area di idonea vasca con acqua, garantendo adeguata copertura dai raggi solari e distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
 - assicurare adeguata pulizia dell'arenile;
 - far rispettare tutte le prescrizioni di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.
24. I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
 13. di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrare tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
 14. rispettare tutte le prescrizioni di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 17 novembre 2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal

Decreto Legislativo 04/2012.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e le disposizioni previste nel TUEL.
3. La violazione di ciascuna disposizione della presente Ordinanza comporterà inoltre, salvo diversa disposizione di legge, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art 7 bis del TUEL.
4. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta al Comando di Polizia locale di questo Comune, alla Capitaneria di Porto ed agli altri Organi di Polizia.

Articolo 12 – Disposizioni finali

15. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
16. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione e abroga e sostituisce l'Ordinanza Balneare comunale per l'anno 2025 n. 1 del 14.06.2024 ed è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e viene trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Polizia di Stato di Catanzaro, alla Stazione ed al Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, alla Guardia Costiera, alla Polizia Municipale di Catanzaro ed alla Regione Calabria
17. Per quanto non disciplinato, si fa espresso rinvio all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 9/2026 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato, e successive modifiche o integrazioni, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza

[1] Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.



IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA